



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI COSENZA  
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Silvana D.Ferrentino,  
all'udienza del 28.10.2020 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.1432/2016 R.G.

**TRA**

[redacted] **Angela, quale erede di [redacted]**  
[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

*opponente*

**E**

**INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Filice

*opposto*

**E**

**INAIL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avv. Arcidiacono

**E**

**Agenzia delle Entrate Riscossione**, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'avv. Miracco



*opposta*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in riassunzione del 29.3.2016 ritualmente notificato [REDACTED] proponeva opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201500000085000, riferita alle cartelle di pagamento/avvisi di addebito meglio descritte nell'atto introduttivo, lamentando l'omessa notifica rituale delle cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio decedeva [REDACTED] e il procedimento veniva interrotto.

Con atto del 27.6.2018 il procedimento veniva riassunto da [REDACTED] quale erede di [REDACTED]

All'odierna udienza il procedimento è stato definito con sentenza contestuale, all'esito della camera di consiglio.

Va preliminarmente osservato come per le cartelle indicate ai nn. 1,2,4,5,6,9,10,11,12,14 è intervenuto provvedimento di sgravio sicchè deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Relativamente alle cartelle indicate al n.3 ,7,8 va osservato che , a prescindere dalla prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia l'eccepita prescrizione si è realizzata.

Ed invero considerando la data di notifica delle cartelle(l'ultima avvenuta il 6.4.2009) e la data di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria (26.2.2015) è intercorso un termine ultra quinquennale.

Sussiste l'interesse della parte ricorrente a far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.



eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento. L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva. L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente pone dunque la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge 335/95, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Le SSUU con la sentenza n. 23397 del 2016 hanno risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sul punto chiarendo che *"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto"*.

Relativamente alla cartella indicata al n.19 non vi è prova dell'avvenuta notifica della stessa sicchè ,trattandosi di



crediti relativi all'anno 2008 si è realizzata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Relativamente alle cartelle e agli avvisi indicati ai nn. 13,15,16,17,20,22 e 24 rileva il giudice che Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha prodotto la copia degli avvisi di ricevimento della notifica degli avvisi , rispetto alla cui produzione non v'è specifica contestazione di parte ricorrente; pertanto la censura che investe la prescrizione dei crediti previdenziali e le altre censure non possono trovare ingresso nel presente giudizio, siccome non formulate tempestivamente nel giudizio avverso la cartella esattoriale/avviso di addebito, con la conseguenza che la posizione creditoria deve ritenersi ormai "cristallizzata" quale effetto della mancata impugnazione delle stesse.Vanno disattese le censure di parte ricorrente in ordine alla non validità delle notifiche degli avvisi.

La Corte di Cassazione con orientamento costante intervenendo in tema di notifiche ha affermato che l'Agente della riscossione nel caso in cui provveda ad utilizzare direttamente il servizio postale per la notifica della cartella di pagamento (facoltà di notificazione semplificata), e l'atto sia ricevuto da soggetto che si qualifica convivente , non è necessario l'invio della raccomandata informativa a quest'ultimo in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla Legge n. 890 del 1982. (cass 11619/2017,3254/2016)

Non è poi decorso un termine ultraquinquennale dalla notifica delle cartelle e degli avvisi e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Relativamente poi alle cartelle e agli avvisi indicati ai nn. 18,21,23 non vi è prova dell'avvenuta notifica degli stessi ; pur tuttavia considerando l'epoca di insorgenza





dei crediti (anni 2010 2011,2012) nessuna prescrizione può dirsi realizzata.

Le spese di lite si compensano attesa la natura della decisione.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle indicate in ricorso ai nn. 1,2,4,5,6,9,10,11,12,14.

Dichiara la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativamente alle cartelle 3 ,7,8 e 19.

Rigetta nel resto l'opposizione.

Compensa le spese.

Cosenza, 28.10.2020

Il giudice

dott.ssa Silvana D.Ferrentino

